



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena

Rep. n.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI FRATTA TERME PARTE "CALCIO"

L'anno **2015 (duemilaquindici)** il giorno _____ (_____) del mese di _____, alle ore _____, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **Comune di Bertinoro** (codice fiscale n. 80002170407), rappresentato dalla **Dott.ssa Veruska Eneidi**, nata a **Forlì (FC)** il giorno **24/08/1971**, (codice fiscale n. 80002170407), la quale interviene nel presente atto nell'interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sociali, Culturali e Turistici, per effetto dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e dell'art. 11 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliato per qualifica presso la Residenza Municipale, **d'ora innanzi denominato CONCEDENTE**

E

la _____ (codice fiscale n. _____) con sede a Bertinoro (FC) in Via _____, nella persona del suo legale rappresentante, _____, nato a _____ () il giorno _____, come da certificato della Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena n. 2847 del 18/05/2011, **d'ora innanzi denominato CONCESSIONARIO**

in esecuzione alla delibera C.C. n. ____ del _____ e alla successiva determinazione dirigenziale n. ____ del _____ che affidava in concessione la gestione del Centro Sportivo Comunale di Fratta Terme parte "CALCIO" alla _____ nella persona del Presidente, _____, quale concessionario,

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 - Finalità ed oggetto della Concessione

Forma oggetto della presente concessione l'affidamento in gestione del **Centro Sportivo Comunale di Fratta Terme**, sito in Via Superga 190, **per la sola parte "CALCIO"** dell'estensione di mq. 21.400 circa, come risulta nell'allegato alla lettera A), estratto del foglio n. 46, particella n. 89, al cui interno si trovano un campo da calcio regolamentare, un campo allenamento, un'area aperta per il gioco libero ed un'area utilizzabile per il passeggio ed anche, eventualmente, un campo recintato per il gioco del calceetto, uno spazio con pavimentazione, e inoltre gli spogliatoi nuovi con spazio tecnico/caldaia e

stanza infermeria, gli spogliatoi vecchi/bagni, un bar, oltre che, in via di realizzazione, uno spazio uso deposito/cucina;

La gestione dovrà assicurare il funzionamento della suddetta parte della struttura sportiva alle condizioni stabilite nel presente atto e con la finalità di valorizzare la valenza sportiva, sociale e ricreativa dell'impianto, promuovere la pratica sportiva nel territorio comunale, con particolare coinvolgimento delle realtà sportive esistenti, realizzare attività diversificate per tipologia di utenza sociale, nonché permettere lo sviluppo anche turistico del Centro sportivo.

Art. 2 - Proprietà del Centro Sportivo

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno del centro sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi previsti dalla deliberazione C.C. n. ____ del __/04/2015, nonché per eventuali migliorie di cui all'art. 8 della presente Convenzione, saranno rilasciate dagli Uffici competenti al concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3 - Durata della concessione

La presente concessione avrà durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla sottoscrizione fino al 31/05/2021.

La durata del contratto può essere prolungata di un anno per ogni 12.000 € spesi per migliorie come previsto dal successivo art. 8.

La concessione non può essere rinnovata. Decorsi i termini di durata della concessione l'individuazione del concessionario avrà luogo ai sensi dell'art. 3 della LR 11/2007 nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 4 - Utilizzo del Centro Sportivo

Ai sensi della L.R. 11/2007, art. 5, comma 5 e in accordo con il *Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali* approvato con delibera C.C. n. 34 del 15.04.2003 (allegato B), l'utilizzo del Centro Sportivo per quel che riguarda tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso sono definite dal *Piano di Utilizzo* così come approvato con atto C.C. n. 132 del 28/12/2009 e allegato alla presente convenzione (allegato C).

Entrambi gli allegati sopra indicati (allegato B e allegato C) saranno sottoscritti in ogni loro pagina dal Concessionario al momento della firma della presente Convenzione per accettazione.

Il *Piano di Utilizzo* può essere modificato annualmente, anche su proposta del concessionario, e diviene esecutivo a seguito del consenso espresso del concedente.

Inoltre, poiché all'interno dell'impianto si trova anche **un'area verde per il gioco libero** ed una zona attorno al campo da calcio regolamentare dove è possibile passeggiare, la gestione prevede **un'apertura al pubblico per queste due aree di almeno otto ore** dalle ore ____ e le ore ____ nei mesi di _____ e dalle ore ____ alle ore ____ nei mesi di _____;

- ⌚ prevede la sorveglianza dell'area;
- ⌚ prevede l'accesso ai cani alla sola zona attorno al campo da calcio, sempre che siano condotti secondo la normativa vigente.
- ⌚ Realizza ogni anno almeno 4 giornate di promozione allo sport;
- ⌚ prevede 15 giornate di utilizzo degli impianti a disposizione del Comune.

Per l'utilizzo dello **spazio pavimentato e della struttura deposito/cucina**, in via di realizzazione, si prevede una **priorità di utilizzo** da parte del concessionario della Parte "Piscina" rispetto ad altri utenti esterni che ne facessero richiesta al concessionario, in base ad un calendario che il concessionario medesimo predispone, **applicando le tariffe d'uso stabilite in sede di gara** ed allegate alla presente convenzione alla lettera D.

Infine il concessionario prevede l'uso dell'acqua del pozzo da parte anche del concessionario Parte "Piscina", prevedendo un eventuale rimborso per la sola utenza elettrica.

Il concessionario garantisce il libero e gratuito accesso al Centro Sportivo, ad esclusione delle aree attrezzate il cui accesso è regolamentato dal medesimo *Piano di Utilizzo*, negli orari di apertura del Centro sportivo medesimo.

Inoltre il concessionario, nel caso in cui non promuova le discipline sportive praticabili presso l'impianto, privilegia l'utilizzo del Centro Sportivo da parte delle società sportive con sede nel territorio comunale che promuovono dette discipline sportive, avendo come riferimento normativo il *Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali* approvato con delibera C.C. n. 34 del 15.04.2003 e la *Politica tariffaria per gli impianti sportivi e per le palestre* approvata, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento, con deliberazione GM n. 130 del 25.06.

Data la posizione del Centro Sportivo Comunale in una frazione termale l'utilizzo degli spazi deve essere favorita anche per attività turistico-ricreative e promozionali del territorio.

Art. 5 - Consegna e stato di consistenza del Centro Sportivo

La consegna dell'impianto al concessionario avverrà entro **20 giorni** dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e carta di consistenza sottoscritto dalle parti.

All'atto della consegna dell'impianto il concedente nella persona del Capo Settore Amministrativo, o suo delegato, e il concessionario, nella persona del suo Presidente o Legale Rappresentante, redigeranno il suddetto verbale e l'atto di consistenza del Centro Sportivo, costituito dall'inventario dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative.

Alla data di consegna del Centro Sportivo il concessionario dovrà consegnare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 17.

Al termine della Convenzione quindi il Centro Sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, il Centro Sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di porre in essere, a sua cura e spese, le opere di cui alla deliberazione C.C. n. ___ del _____ e qui di seguito elencate, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Bertinoro per le necessarie autorizzazioni:

Interventi richiesti da Amministrazione	Specifiche dell'opera e Stato di avanzamento
Recinzione campo calcio	È necessario intervenire sulla recinzione del Campo da Calcio regolamentare, tenendo conto anche delle nuove misure per il campo regolamentate comunicate dalla FIGC
Box deposito-cucina	Interventi da realizzare secondo il Progetto presentato come da prot. com.le nr.1623 del 30/01/2015 – per il quale l'Ufficio competente del settore LL.PP. ha richiesto indirizzo alla G.C. in data 02/02/15 ed è in attesa di risposta, prevedendo anche il rimborso delle spese di progettazione

Al concessionario con il presente atto si riconosce l'attribuzione della titolarità, come stazione appaltante. Per realizzare i lavori previsti alla tabella sopra riportata è necessario seguire tutti gli adempimenti propri delle opere pubbliche e, quindi, in particolare:

- presentare, se necessario, un **progetto esecutivo**, redatto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del d.lgs.163/06 e dell'art. 35 del Dpr. 554/1999, che deve essere validato ed approvato dal Settore Lavori Pubblici del Comune;
- selezionare i **soggetti** che dovranno eseguire **i lavori e le forniture** ai sensi degli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 163/06 con sistemi ad evidenza pubblica e secondo le modalità previste per la realizzazione di opere pubbliche, compreso il rilascio delle apposite garanzie fidejussorie ed assicurative, oltre che avendo verificato il possesso dei seguenti **requisiti**:
 - a)** possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA autorizzata, per categoria e classifica idonea ovvero possesso dei requisiti per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi del DPR n. 34/2000 per le specifiche tipologie di lavoro;
 - b)** assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e assenza di qualsiasi forma di esclusione da pubblici appalti e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia.

- che la sottoscrizione dei contratti di appalto e di forniture con le ditte esecutrici/fornitrici sia condizionata, al positivo e preventivo controllo degli atti da parte del Settore Lavori Pubblici;
- che durante l'esecuzione di lavori i tecnici comunali abbiano libero accesso al cantiere ed ai documenti che vi si riferiscono. L'aggiudicatario dovrà prendere gli opportuni accordi con il Settore Lavori Pubblici, per permettere allo stesso di presenziare ai collaudi in corso d'opera ed a fine lavori.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di fine lavori e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'Ufficio Tecnico comunale dichiarerà la conformità dei lavori eseguiti ai lavori approvati.

Il Comune di Bertinoro può revocare la concessione nel caso in cui i termini per la realizzazione dei lavori non venga rispettata.

In detto caso il complesso dovrà essere restituito all'Amministrazione comunale, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose.

Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- la custodia e la sorveglianza del Centro Sportivo**, che con il presente atto il concedente affida, nonché **la sua manutenzione ordinaria** come specificato all'art. 7 della presente Convenzione;
- la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso**, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente concessione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;
- la pulizia** delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni ed esterni, e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio. Il concessionario deve garantire le misure igienico sanitario necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizio, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità;
- il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle aree di libera utenza** volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione, in particolare per quanto attiene alla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 626/94) e di gestione degli impianti sportivi e delle aree verdi attrezzate, con la tenuta dei registri infortuni e di quanto previsto dalle UNI 1176 e 1177. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente nella persona della dipendente al Servizio Turismo, Cultura e Sport e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- gli oneri relativi alle utenze** (acqua, gas, energia elettrica, telefono) e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto. Il concessionario provvederà, a sua cura e spese ad intestarsi i relativi contatori fatto salvo eventuali impedimenti dell'ente erogatore;

- F. **l'osservanza delle normative** vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e della disciplina previdenziale e assicurativa dei soci volontari, nonché la predisposizione del **DUVR**;
- G. **la riscossione delle tariffe d'uso** e relativi adempimenti amministrativi ed economico fiscali;
- H. **il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti** per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché del Piano di Utilizzo di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Il concessionario, per l'uso previsto con la presente Convenzione, verserà anticipatamente in un'unica rata annuale presso il Servizio Tesoreria comunale al concedente un canone annuo pari a € **10,00** .
Detto canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute.

Il concessionario, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà presentare al Servizio Sport una relazione su:

- a) stato di utilizzo del Centro Sportivo;
- b) attività svolte nell'anno.

Qualora il Presidente della _____, costituente il concessionario, sia sostituito per qualsiasi ragione con altro Presidente, quest'ultimo si rende obbligato ad osservare, in virtù della carica acquisita, le condizioni contenute nella presente Convenzione e suoi allegati.

Art. 7 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze

Si intende per "**manutenzione ordinaria**" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Si intende per "**manutenzione straordinaria**" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Il **concessionario** è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionari.
- b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature deteriorate per usura o fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne gli impianti e le aree pertinenti usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Il **concedente** è tenuto ad eseguire, a proprio carico, la manutenzione straordinaria:

- a) preventiva necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, compreso quello termico, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento straordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario;
- b) necessaria alla riparazione e ripristino delle strutture, impianti sportivi o tecnologici danneggiati o inutilizzabili per usura, o necessaria al loro adeguamento, in relazione alle norme edilizie o tecnico-sportive che nel periodo di concessione potranno essere emanate dagli organi competenti.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente, a mezzo lettera, al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Oltre agli interventi di cui alla tabella riportata all'Art. 6 della presente Convenzione, il **concessionario può effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria**, previa acquisizione del parere del Servizio Sport in merito alla valenza sportiva, sociale e ricreativa dell'intervento, e approvazione dell'Amministrazione comunale a cura del Settore LL.PP. / AE.

In effetti al concessionario con il presente atto si attribuisce la titolarità di stazione appaltante per realizzare tali lavori, che devono essere svolti seguendo tutti gli adempimenti propri delle opere pubbliche, come esplicitato all'Art. 6 della presente Convenzione.

In questo caso il concessionario si assume la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori a norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro esonerando il concedente e il suo personale da ogni qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose eventualmente verificati in corso d'opera.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente riconoscerà un rimborso della spesa in misura pari al 100%. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Art. 8 - Migliorie

Il **concessionario**, qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di *manutenzioni straordinaria* volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa.

Nel caso in cui gli interventi di miglioria comportino la realizzazione di lavori, questi dovranno essere realizzati seguendo l'iter per le opere pubbliche specificato all'Art. 6 della presente Convenzione.

Questi interventi, anche se non compresi fra quelli posti all'interno della tabella degli Interventi richiesti dall'Amministrazione di cui all'Art. 6 della presente Convenzione, una volta approvati dalla G.C., possono essere ricompresi fra le opere grazie alle quali il concessionario può richiedere un prolungamento della durata del contratto oltre il 31/05/2021, come specificato all'art. 3 della presente Convenzione.

Poiché la durata del contratto oltre il 31/05/2021 (durata a base di gara) è legata alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di nuove opere (1 ulteriore anno ogni ulteriore € 12.000,00 di spesa), il concessionario dovrà presentare al Comune di Bertinoro / Settore LL.PP, per idonea verifica, il consuntivo delle spese sostenute accompagnato da idonea documentazione comprovante le stesse.

All'interno della voce "miglioria" è ricompresa anche l'installazione di attrezzature per lo svago e passatempo, quali ad esempio ping-pong, calcio balilla ecc, ossia attrezzature e installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti dell'aggregazione. Anche per l'installazione di attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia.

Il concedente potrà riconoscere al concessionario, in alternativa al prolungamento della durata della concessione, una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari all'80%. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.

Art. 9 - Poteri e obblighi del concedente

Il concedente, attraverso il Servizio Sport e il Settore L.L.-P.P. / A.E., esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto, ciascuno per le rispettive competenze

Al concedente, o a un suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione in ogni parte del Centro Sportivo.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione del Centro Sportivo, nonché all'osservanza della presente convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni il Servizio Sport, anche su segnalazione del Settore L.L.-P.P. / A.E., inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite. Decorso inutilmente il termine fissato il concedente potrà deliberare la revoca della concessione, anche con effetto immediato.

In tale ultimo caso, il concedente si riserva la facoltà di denunciare l'accordo e rescindere il presente atto. In tal modo la struttura in oggetto rientra anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale in sua piena disponibilità e viene posto a carico del concessionario ogni danno che il concedente ha subito a causa dell'anticipata risoluzione contrattuale.

Allo stesso modo il concedente rientra nella piena disponibilità del Centro Sportivo anche in caso di scioglimento della denominazione giuridica del concessionario, ove questi non provveda a rinnovo entro 30 (trenta) giorni.

Il concedente, attraverso il Settore L.L.-P.P. / A.E.. che può avvalersi anche della collaborazione di consulenti esterni, ha l'obbligo di tenere a norma il Centro Sportivo, verificando gli impianti in base all'evolvere della normativa vigente per tutti gli aspetti relativi all'antiinfortunistica, antincendio, agibilità o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto in relazione alla sua destinazione d'uso.

Il concedente non avrà nulla a pretendere per quanto riguarda gli introiti del concessionario in relazione alla gestione dell'impianto

Art. 10 – Contributi

Il concessionario, a fronte della corretta gestione del Centro Sportivo, ha diritto ad un contributo dal concedente pari a € **3.500,00** compreso di oneri fiscali se e in quanto dovuti a parziale copertura delle spese di gestione sostenute.

Il contributo sarà erogato dal Servizio Sport in due rate semestrali posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto delle spese di gestione.

Tale contributo non esclude l'accesso del concessionario ad ulteriori contributi messi a bando annualmente dal Comune di Bertinoro.

Art. 11 - Pubblicità e segnaletica

Il concessionario, al fine di incrementare le entrate permettendo l'equilibrio di bilancio della gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contudente, in regola con le norme dell'antinfornistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello recante, dopo la dicitura "Centro Sportivo Comunale", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero di telefono del Centro Sportivo e di un referente, le discipline sportive in esso possono essere praticate e le agevolazioni previste.

Anche eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Art. 12 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun fabbricato o prefabbricato del Centro Sportivo potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte del concedente.

Art. 13 - Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne sollecita comunicazione al concedente per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere il concedente sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori del Centro Sportivo ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Art. 14 - Penali e Cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 25,00 ad € 250,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a suo giudizio insindacabile attraverso il proprio Servizio Sport e/o Settore Tecnico.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione.

Il concessionario, a garanzia degli impegni e obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale di € **8.000,00** mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ – in data _____, con validità per anni _____. Il concessionario si obbliga pertanto a produrre almeno 6 mesi prima di tale scadenza, a pena di decadenza del contratto e senza che il concessionario abbia nulla a pretendere in merito agli investimenti sostenuti in relazione ai lavori progettuali già eseguiti, un nuovo

deposito cauzionale per analogo periodo.

Il deposito cauzionale prevede comunque:

- a. validità fino a sei mesi dopo la scadenza del contratto di concessione a partire dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
- b. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, nonché la clausola per cui "il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al Comune di Bertinoro".

Il concedente, qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dal contratto senza nulla dovere al concessionario e trattenendo dal deposito cauzionale, quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto accorsi in relazione all'attività di esercizio dell'uso e della gestione del concessionario o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito della concessione di gestione.

Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del deposito cauzionale.

Art. 15 - Inadempienze - Risoluzioni

Oltre a quanto specificato all'art. 6 - *Obblighi del concessionario*, in generale l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente Convenzione, può comportare la risoluzione della stessa *ipso jure*.

Sarà altresì causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi relativi alla costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 14.

In caso di riscontrate inadempienze da parte del concessionario degli obblighi o delle condizioni previste dalla presente Convenzione, obblighi e condizioni che si convengono tutti e tutte ugualmente importanti, il concedente, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltrare al concessionario apposita diffida ad adempiere, fissando un termine temporale per l'adempimento commisurato alla gravità e pericolosità dell'inadempienza. Decorso inutilmente il termine prefissato, il concedente potrà deliberare la revoca della concessione, anche con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Per esigenze di interesse pubblico la Convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

L'atto di revoca dovrà contenere adeguate motivazioni circa le ragioni per cui il soddisfacimento del pubblico interesse comporta la revoca della concessione.

Art. 16 - Recesso

È data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dal contratto di concessione, unicamente entro il secondo anno di concessione, previa comunicazione da inviarsi al concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno 6 (sei) mesi di preavviso. In tal caso nessun onere aggiuntivo ricadrà sul concessionario. Il concessionario è comunque tenuto a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in dipendenza della gestione.

In caso di utilizzo, da parte del concessionario, della facoltà di recesso anticipato dal contratto il concedente tratterà, da detto deposito cauzionale, quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario ed in ogni caso, non darà corso alla richiesta di svincolo del concessionario prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.

Si prevede inoltre la decadenza del contratto di concessione per la perdita dei requisiti richiesti nel Bando di Gara all'Art. 3, primo capoverso: *“Ai sensi della L.R. 11/2007 possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare”*.

Art. 17 - Responsabilità e Assicurazioni

Il concessionario sottoscrivendo il presente contratto di concessione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto di concessione, fra cui anche l'adempimento alla normativa vigente in materia di contabilità, di corretto adempimento delle procedure, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.

Il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita al Centro Sportivo parte "CALCIO" oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione del Centro Sportivo parte "CALCIO".

Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della Convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione, ed è stata stipulata con la compagnia di assicurazione _____ ed ha le seguenti caratteristiche:

⊙massimale unico non inferiore a € **2.500.000,00**;

⊙coprire tutte le attività svolte dal concessionario comprese attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato o escluso;

⊙il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Il concessionario si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

Il concessionario ha altresì presentato polizza assicurativa contro i rischi di incendio rilasciata da

Nella polizza di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Bertinoro; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Art. 18 -Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. Il concedente annualmente potrà richiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché la documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

Il concedente potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

Il concessionario dovrà assolvere tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, previdenziali e assistenziali relativi al personale.

Art. 19 - Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Le parti danno atto che quanto stabilito nella presente concessione ha avuto esecuzione per consenso orale tra le stesse di cui la presente scrittura assume rilevanza riproduttiva di detto consenso oltre che di garanzia dei rapporti reciprocamente assunti.

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 9, parte I, Tab. allegata al DPR n. 131/86.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in

funzione della medesima e saranno conservati presso il concedente. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Segreteria – Ufficio Contratti.

Art. 21 - Foro delle Controversie

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Responsabile di procedimento

Il concessionario prende atto che la responsabilità di procedimento di cui alla presente concessione è assegnata alla sig.ra Arianna Pivi del Servizio Turismo, Cultura e Sport.

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

- A) planimetria;
- B) Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali;
- C) Piano di Utilizzo

che le parti sottoscrivono per la piena ed incondizionata accettazione.

IL CONCESSIONARIO

Il Legale rappresentante

IL CONCEDENTE

CAPO VI SETTORE

Dott.ssa Veruska Eneidi